

## “ALLEGATO A”

### TABELLA DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
<p><b>ART. 12 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI</b></p> <p>Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell' art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.</p> <p>I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso di trasporto e seppellimento rilasciati dall'USL ove è avvenuto il decesso sulla base della domanda di seppellimento presentata a norma del quarto comma del citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Il trasporto è eseguito con le modalità di cui ai successivi articoli 29 e 32.</p> <p>I prodotti abortivi di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane, di cui non sia stato richiesto dai genitori il seppellimento, potranno essere inviati, previa autorizzazione del Dirigente Sanitario, ad Istituti universitari che ne facciano richiesta per scopi scientifici.</p>	<p><b>ART. 12 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI</b></p> <p>Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell' art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.</p> <p>I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono trasportati e seppelliti nell'area identificata all'interno del campo terzo del nuovo reparto cimiteriale di Cento, previo permesso di trasporto e seppellimento rilasciati dall'USL ove è avvenuto il decesso sulla base della domanda di seppellimento presentata a norma del quarto comma del citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Il trasporto è eseguito con le modalità di cui ai successivi capo V del Regolamento.</p> <p>Le disposizioni e modalità di seppellimento, vengono regolate secondo l'art. 58-bis del presente Regolamento di Polizia Mortuaria.</p> <p>I prodotti abortivi di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane, di cui non sia stato richiesto dai genitori il seppellimento, potranno essere inviati, previa autorizzazione del Dirigente Sanitario, ad Istituti universitari che ne facciano richiesta per scopi scientifici.</p>
	<p><b>ART. 58-BIS - Seppellimento di prodotto abortivo/feto di età gestazionale tra le 20 e 28 settimane</b></p> <p>L'area individuata per l'inumazione dei feti/prodotti abortivi è ubicata all'interno del campo terzo del nuovo reparto del cimitero di Cento capoluogo.</p> <p>La sepoltura di feti di cui all'art. 12 è regolamentata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di utilizzare fosse della misura al fondo di cm 80 di lunghezze, cm 50 di larghezza e cm 150 di profondità;</li> <li>- di mantenere una distanza tra le fosse di cm 50 per ogni lato;</li> <li>- di definire il periodo di inumazione massimo di anni 5;</li> <li>- di istituire, presso il concessionario e a gestione di quest'ultimo, un registro per l'annotazione e la rintracciabilità immediata del feto.</li> </ul>